CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENTINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENTINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 132ª - 132. SITZUNG
8 - 1 - 1960

INDICE - INHALTSANGABE

Deliberazione concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio del Consiglio Regionale per l'anno finanziario 1960 (n. 130) pag. 3

Disegno di legge n. 119: « Trattamento di pensione e di previdenza del personale delle Camere di Commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento ed approvazione dello Statuto del fondo relativo » pag. 4

Disegno di legge n. 120: « Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano » pag. 9

Interrogazioni e interpellanze pag. 12

Beschluss betreffend die Ermächtigung zur vorläufigen Haushaltsgebarung des Regionalrates für das Rechnungsjahr 1960 (Nr. 130) Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 119: « Regelung der Pensions- und Fürsorgeansprüche des Personals der Handels-, Industrie- und Landwirtschaftskammern von Bozen und Trient und Genehmigung des Statuts für den einschlägigen Fonds » Seite 4

Gesetzentwurf Nr. 120: « Genehmigung des Statuts des Fürsorge- und Pensionsfonds zugunsten des Personals der Wechselseitigen Provinz-Krankenkassen von Trient und Bozen » Seite 9

Anfragen und Interpellationen Seite 12

TIP. ALCIONE - TRENTO

Presidente: *Vicepresidente Albertini*

Ore 15.10

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

PLAIKNER (Segretario questore - S.V.P.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 23-12-1959.

PLAIKNER (Segretario questore - S.V.P.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Per quanto riguarda l'ordine dei lavori abbiamo da terminare l'ordine del giorno della sessione straordinaria; però occorrerebbe, per non perdere tempo, approvare l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio del Consiglio Regionale, perchè quello è urgentissimo. Vorrei fare anche alcune comunicazioni per quanto riguarda alcuni disegni di legge. Sono stati ritirati alcuni disegni di legge e cioè: il disegno di legge n. 83: « Istituzione degli organi di giustizia amministrativa di primo grado della Regione » presentato dai cons. Corsini, Raffaelli ed altri, è stato ritirato in data 9 dicembre, cosicchè anche il disegno di legge n. 89: « Istituzione del tribunale amministrativo regionale », presentato dalla Giunta è stato ritirato in data 9 dicembre. Il disegno di legge n. 94: « Procedura ed impiego e tenuta dei libri fondiari », è stato ritirato dalla Giunta in data 4 gennaio 1960.

Sono stati presentati nuovi disegni di legge: alla commissione affari generali da parte del cons. Corsini, un disegno di legge n. 126: « Modificazioni alla legge regionale 28-8-1959, n. 17 »; il termine per la Commissione scadrà l'11 gennaio; alla commissione agricoltura il disegno di legge n. 77: « Vigilanza e controllo sul consorzio agrario provinciale di Bolzano », anche qui il termine è scaduto; così per il 124: « Istituzione del consiglio agrario provinciale di Trento », il termine è scaduto il 19 dicembre. La commissione previdenza, assistenza sociale e sanità deve esprimersi sul disegno di legge n. 122, presentato dal cons. Arbanasich, il cui termine è anche scaduto. Sono scaduti da molto tempo poi alcuni disegni di legge e cioè: « Istituzione di un fondo di miglioramento economico del Trentino Alto Adige », presentato dalla Giunta; il disegno di legge n. 98: « Concorso nella spesa per impianti di collegamento telefonici nelle frazioni di comuni e nuclei abitati e nelle località di interesse turistico » presentato dal cons. Segnana; il disegno di legge n. 82: «Concessione di contributi ai comuni per facilitare ed estendere il trattamento profilattico gratuito contro la poliomelite » presentato dal cons. Raffaelli.

Il Consiglio Regionale ha deliberato la sospensione con ordine del giorno 24.6 del disegno di legge per « l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per i titolari delle piccole imprese commerciali », per il disegno di legge n. 99 presentato dalla Giunta Regionale, è stata deliberata la sospensione con ordine del giorno 15-7.

Questa la situazione dell'attività legislativa. Lo comunicavo perchè chi ne ha interesse eventualmente può fare le relative proposte.

Allora se il Consiglio Regionale non ha niente in contrario direi di prendere in esame il **punto 2 dell'ordine del giorno**: « *Deliberazione concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio del Consiglio Regionale per l'anno finanziario* 1960 ». (n. 130). Si propone l'unita deliberazione che è analoga alla deliberazione presa dal Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione per

un mese dell'esercizio provvisorio della Giunta.

« Il Consiglio Regionale,
visto il progetto di bilancio per l'esercizio finanziario 1960, predisposto dal Presidente del Consiglio Regionale e presentato al Consiglio stesso;
visto il regolamento interno di amministrazione e di contabilità del Consiglio Regionale;
udita la relazione del Presidente

d e l i b e r a

di proporre al Consiglio Regionale di autorizzare il Presidente del Consiglio stesso ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sia approvato e non oltre il 31 gennaio 1960, il bilancio per l'anno finanziario 1960 secondo il progetto presentato al Consiglio Regionale ».

E' aperta la discussione sulla deliberazione. Nessuno chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale e metto in votazione la deliberazione che autorizza l'esercizio provvisorio del Consiglio fino al 31 gennaio 1960.

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. È approvato all'unanimità.

Adesso abbiamo il punto 16 della sessione straordinaria da finire. **Disegno di legge n. 119:** « *Trattamento di pensione e di previdenza del personale delle Camere di Commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento ed approvazione dello Statuto del fondo relativo* ». La parola al relatore.

BERLANDA (Assessore industria, commercio, trasporti, turismo - D.C.): (*legge la relazione della Giunta*).

PRESIDENTE: Lettura della relazione della Commissione.

PANIZZA (D.C.): (*legge la relazione della Commissione*).

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale sul disegno di legge. La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Im Vorlagebericht des Assessors heisst es, dass diese Massnahme hier die erste sein soll, mit welcher die Regionalverwaltung ihre Zuständigkeit für die Neuordnung der Handelskammern von Bozen und Trient wahrnimmt. Ich gehe nicht auf den Inhalt dieser Massnahme ein, überlasse das den Kollegen, die sich näher damit befasst haben, auch in der Kommission. Aber ein Hinweis ist von besonderer Bedeutung. Ich habe in letzter Zeit gehört, dass der Staat angeblich einen Druck ausübe, damit hier in der Region der Staatsangestellte, der Funktionär, der bei den Handelskammern dem Industrie- und Handelsamt als Aussenstelle des Ministeriums für Industrie und Handel vorsteht, von den Handelskammern als deren Generalsekretär übernommen werde, und zwar auf Grund einer Bestimmung des alten schon lange bestehenden Gesetzes, welches die Handelskammern anstelle der faschistischen Provinzialräte für Korporationen wiederhergestellt hat und nach welchem als Generalsekretäre auch diese Staatsfunktionäre genommen werden konnten. Es wird also ein Druck ausgeübt, dass diese Funktionäre, die staatliche Angestellte sind, auch gleichzeitig als Sekretäre der Handelskammern verwendet werden. Es erscheint mir undenkbar, dass der Staat überhaupt in der Lage ist, einen solchen Druck auszuüben, denn die Handelskammern sind auf Grund der Durchführungsbestimmungen von 1951 nur mehr unter die Abhängigkeit der Region gestellt, haben also mit dem Ministerium, was die Kontrolle betrifft, überhaupt nichts mehr zu tun. Um so unverständlicher erscheint es, dass das Ministerium einen solchen Druck, oder was immer, ausüben kann, bzw. dass die Region hier nicht dafür sorgt, dass die Autonomie der Handelskammern aufrecht bleibt. Denn es ist klar, dass, wenn der Generalsekretär der Handelskammern nicht von den Handelskammern selbst bestellt wird, sondern ein Funktionär einer anderen Körperschaft, ein Staatsfunktionär oder auch ein Regionalfunktionär, sein soll, es mit der Autonomie der Handelskammern schlecht bestellt und das ein Schritt wäre zur Abschaffung dieser Autonomie. Es wundert das umsomehr, als man ja seit der Wiederherstellung der Handelskammern als autonome Körperschaften, auch seitdem die Region die Zuständigkeit übernommen hat, Jahr für Jahr ein Gesetz, in unserem Fall ein Regionalgesetz, erwartet hat, das

die Selbstverwaltung der Handelskammern untermauern hätte sollen, und zwar durch die Herstellung einer Wahlordnung für die Wahl der wichtigsten Organe der Kammer. Es ist klar, dass, wenn man von Wahl der Handelskammerorgane spricht, gerade die Angestellten eben durch diese frei gewählten Organe bestellt werden müssen.

Wenn also die Region schon hier nicht durch ein Gesetz, das einen nicht gerade unwichtigen Teilbereich der Ordnung der Handelskammern betrifft, eingreift, so glaube ich, wäre es in erster Linie angebracht, dass die Region sich jedem weiteren Eingriff gegen die Autonomie der Handelskammern — wobei der Eingriff, von dem ich gesprochen habe, wonach der Sekretär der Handelskammer in einen Staatsfunktionär umgewandelt werden soll, einer der schwerwiegendsten wäre — widersetzt, bzw. vorbaut, wenn nötig durch eigene gesetzliche Initiative.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Nessuno. Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio agli articoli. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Approvato con un contrario.

Poichè la Commissione ha fatto delle proposte di modifica allo Statuto bisognerà esaminare prima di tutto lo Statuto. Io leggo i singoli articoli nella stesura proposta dalla commissione.

Art. 1

È istituito il Fondo di pensione e di previdenza per i dipendenti delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano.

Il fondo ha personalità giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma.

Esso ha la sua sede in Trento ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale del Trentino-Alto Adige.

È posto ai voti l'art. 1: approvato all'unanimità.

Art. 2

Nel seguito del presente Statuto il Fondo di pensione e di previdenza per i dipendenti delle Camere di commercio, industria e agricoltura di Trento e di Bolzano sarà denominato « Fondo »; il personale camerale a qualunque carriera e categoria appartenga sarà denominato « impiegati » se in attività di servizio, « pensionati » se cessato dal servizio e in godimento di pensione; le Camere di commercio, industria ed agricoltura saranno denominate « Camere ».

È posto ai voti l'art. 2: approvato all'unanimità.

Art. 3

Il Fondo provvede alla gestione dei trattamenti di pensione e di previdenza a favore degli impiegati nelle forme previste dal presente statuto e dal proprio regolamento, nonchè di ogni altra attività previdenziale ed assistenziale che gli potrà essere conferita dalle Camere.

Le spese di amministrazione del Fondo sono a carico del Fondo stesso.

È posto ai voti l'art. 3: approvato all'unanimità.

Almeno state attenti. Mi pare che fate tutto meno che seguire il disegno di legge. State attenti per favore, c'è una agitazione in sala! . . .

Art. 4

Il Fondo provvede alle seguenti prestazioni:

a) Pensione agli impiegati cessati dal servizio dopo almeno 15 anni di effettivo servizio prestato nell'amministrazione camerale;

b) pensione di reversibilità ai superstiti dell'impiegato o del pensionato;

c) corresponsione di una indennità « una tantum» qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta;

d) corresponsione di una indennità di anzianità o di licenziamento.

Il predetto trattamento di pensione e di previdenza sostituisce il trattamento di quiescenza degli impiegati salariati in atto con i sistemi sia dell'assicurazione sulla vita, che della Cassa di previdenza.

È posto ai voti l'art. 4: approvato all'unanimità.

Art. 5

La misura della pensione da corrispondere mensilmente agli impiegati dopo 15 *anni di servizio è pari al* 50,06%, *di* 1/13 *della retribuzione complessiva goduta dall'impiegato negli ultimi* 12 *mesi di servizio; detta percentuale è aumentata del* 2,27% *per ogni ulteriore anno di servizio fino a raggiungere la misura del* 100% *al compimento del* 37° *anno di servizo utile a pensione.*

La misura della pensione dovuta alla vedova dell'impiegato deceduto dopo 15 *anni di servizio utile è pari al* 60 % *della pensione che sarebbe spettata al coniuge, con l'aggiunta del* 10% *della pensione base per ogni figlio a carico fino ad un massimo del* 90%.

Il passaggio a successivo matrimonio fa decadere il diritto di pensione nei confronti della vedova, mentre nei confronti degli orfani la pensione verrà corrisposta nella misura seguente: 40% *per uno o due orfani e* 50% *per tre o più orfani.*

In caso di orfani soli la pensione verrà corrisposta nella misura del 60% *per uno o due orfani, del* 75% *per tre o più orfani.*

La pensione decorre dal 1° *gennaio del mese successivo a quello in cui per qualsiasi motivo è venuto a cessare il servizio.*

È posto ai voti l'art. 5: unanimità.

Art. 6

Per figlio a carico e per orfano, agli effetti del precedente articolo, si intende il figlio minore degli anni 21: *detto limite è prorogabile fino al* 24° *anno in caso di frequenza di istituti di istruzione superiore (Università, Accademia, ecc.). Viene fatto salvo ogni diritto previsto dalla legge per i figli interdetti ed inabilitati.*

È posto ai voti l'art. 6: unanimità.

Art. 7

La misura dell'indennità di licenziamento o di anzianità e dell'indennità « una tantum » è pari al 1/12 *della retribuzione complessiva goduta dallo impiegato negli ultimi* 12 *mesi di servizio e per ogni anno di servizio.*

È posto ai voti l'art. 7: approvato all'unanimità.

Art. 8

Per retribuzione complessiva agli effetti del presente statuto si intende il complesso degli emolumenti goduti dall'impiegato, ad eccezione della aggiunta di famiglia, del compenso per lavoro straordinario e di ogni altro compenso attinente a particolari prestazioni contingenti.

È posto ai voti l'art. 8: approvato all'unanimità.

Art. 9

La amministrazione del Fondo provvederà a riliquidare le pensioni in corso di godimento nel caso che l'indice nazionale del costo della vita — calcolato dall'ISTAT — subisca una variazione superiore al 10% *rispetto a quello accertato all'atto del pensionamento o dell'ultima liquidazione precedente; l'adeguamento sarà pari all' aumento percentuale dell'indice.*

Qualora peraltro con provvedimento di carattere generale vengano apportate variazioni nelle retribuzioni del personale in servizio, le pensioni in corso di godimento saranno pure soggette a riliquidazione assumendo come base la nuova retribuzione della qualifica e dello scatto cui l'impiegato apparteneva all'atto della cessazione dal servizio.

È posto ai voti l'art. 9: approvato all'unanimità.

Art. 10

Sono Organi del Fondo:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Collegio sindacale.

È posto ai voti l'art. 10: approvato all'unanimità.

Art. 11

Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore della previdenza ed assistenza sociale e della sanità, di concerto con l'Assessore del-

l'industria, commercio, turismo, trasporti:

a) da un rappresentante dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio, turismo e trasporti, con funzioni di Presidente;

b) da un rappresentante per ciascuna delle due Giunte camerali, designato dalla rispettiva Giunta, e scelto fra i suoi membri;

c) da due rappresentanti del personale dipendente di ciascuna Camera, eletti dal personale di ruolo;

d) dai Segretari generali e dai ragionieri capi delle Camere;

e) da due pensionati eletti dai titolari di pensione uno per ciascuna Camera.

Il Consiglio d'amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno del Vice-presidente, scelto fra i rappresentanti della provincia diversa da quella del Presidente. Il Consiglio dura in carica quattro anni. In caso di sostituzione dei membri i sostituti durano in carica fino allo scadere del quadriennio in corso. Funge da segretario un funzionario camerale.

La composizione del Consiglio d'amministrazione deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al Fondo.

È posto ai voti l'art. 11: approvato all'unanimità.

Art. 12

Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza del Fondo;

b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;

c) formula l'ordine del giorno e vigila sull'esercizio delle sue deliberazioni;

d) firma gli atti e i documenti che comportano impegni del Fondo.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.

È posto ai voti l'art. 12: approvato all'unanimità.

Art. 13

Il Consiglio d'amministrazione delibera:

a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo e sul suo funzionamento;

b) sui bilanci preventivi e consuntivi;

c) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni;

d) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi;

e) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti;

f) sulle eventuali modifiche delle aliquote contributive, da proporre alle Camere;

g) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente statuto e del suo regolamento.

È posto ai voti l'art. 13: approvato all'unanimità.

Art. 14

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale, con funzioni di Presidente, e due eletti dagli impiegati, uno per ciascuna Camera.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli articoli 2403 *e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.*

È posto ai voti l'art. 14: approvato all'unanimità.

Art. 15

L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio il 1° *gennaio e termina il* 31 *dicembre di ogni anno.*

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, corredati dalla relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, sono trasmessi il primo entro il 30 *novembre e il secondo entro il* 31 *marzo di ogni anno, alla Giunta regionale per l'approvazione e alle due Giunte camerali.*

È posto ai voti l'art. 15: approvato all'unanimità.

Art. 16

Il Fondo viene alimentato dalle seguenti entrate:

a) contributo del 21% *per la gestione del trattamento di pensione, di cui il* 15% *a carico delle Camere ed il* 6% *a carico degli impiegati;*

*b) contributo dell'*8% *a carico delle Camere, per la gestione dell'indennità di anzianità e di licenziamento;*

c) i redditi patrimoniali;

d) le erogazioni straordinarie delle Camere;

e) donazioni e lasciti;

f) le oblazioni stragiudiziali per contravvenzioni anagrafiche;

g) le penalità inflitte al personale, previste dai regolamenti organici delle Camere.

Il contributo a carico delle Camere e del personale è da applicarsi sull'ammontare lordo della retribuzione complessiva prevista dal precedente articolo 8.

Le eventuali modifiche delle aliquote contributive di cui al punto f) dell'art. 13 *sono sottoposte alla approvazione della Giunta regionale, sentite le Giunte camerali.*

È posto ai voti l'art. 16: approvato all'unanimità.

Art. 17

Il patrimonio del Fondo è costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualunque altro titolo sono di proprietà del Fondo;

b) dalle somme destinate a formare le riserve e gli accantonamenti previsti del presente statuto e dal suo regolamento.

È posto ai voti l'art. 17: approvato all'unanimità.

Art. 18

I capitali disponibili del Fondo possono essere investiti:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) in depositi fruttiferi presso gli Istituti di credito operanti nella Regione di notoria solidità;

c) in beni immobili;

d) in tutti gli altri modi che possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione.

È posto ai voti l'art. 18: approvato all'unanimità.

Art. 19

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, il Consiglio di amministrazione delibera il regolamento di esecuzione dello statuto da sottoporsi alla approvazione della Giunta regionale.

È posto ai voti l'art. 19: approvato all'unanimità.

Art. 20

In caso di scioglimento del Fondo, avvenuto per qualsiasi causa, il patrimonio sarà destinato a quella analoga istituzione che sarà tenuta a provvedere al trattamento di pensione e di previdenza degli impiegati camerali, nonchè dei pensionati.

Nel caso che a detto trattamento dovessero provvedere le Camere, il patrimonio del Fondo sarà suddiviso tra le medesime in ragione proporzionale ai contributi versati da ciascuna Camera nell'ultimo quinquiennio.

È posto ai voti l'art. 20: approvato all'unanimità.

Art. 21

Il presente statuto entra in vigore a tutti gli effetti dal 1° *gennaio* 1960. *Esso sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

È posto ai voti l'art. 21: approvato all'unanimità.

Art. 22

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono, per analogia, in quanto applicabili, le norme stabilite dalle legge sul pubblico impiego.

È posto ai voti l'art. 22: approvato all'unanimità.

Adesso metto in votazione gli articoli del disegno di legge.

Art. 1

Al personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano e di Trento sono assicurati il trattamento di pensione e quello di

previdenza nelle misure stabilite dall'apposito Fondo all'uopo costituito, il cui funzionamento è assicurato dalle Camere suindicate.

È posto ai voti l'art. 1: approvato all'unanimità.

Art. 2

È approvato lo statuto del Fondo di pensione e di previdenza a favore del personale delle Camere di commercio, industria ed agricoltura di Trento e di Bolzano, nel testo allegato alla presente legge.

È posto ai voti l'art. 2: approvato all'unanimità.

Art. 3

Al Fondo in oggetto sono obbligatoriamente inscritti tutti i dipendenti camerali assunti dopo il 1° *gennaio* 1960. *È fatta salva altresì la facoltà per tutto il personale camerale attualmente in servizio di optare entro il termine di un anno tra la forma di quiescenza di cui attualmente beneficia e quella derivante dall'applicazione della presente legge.*

È posto ai voti l'art. 3: approvato all'unanimità.

Art. 4

La presente legge avrà effetto con decorrenza dal 1° *gennaio* 1960.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

È posto ai voti l'art. 4: approvato all'unanimità.

Prego distribuire le schede.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazione: 39 votanti - 31 favorevoli, 3 contrari, 5 schede bianche.

Adesso passiamo al punto successivo. **Disegno di legge n. 120**: « *Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano* ».

La relazione della Giunta la diamo per letta.

Relazione della Commissione.

PANIZZA (D.C.): (*legge la relazione della commissione*).

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Nessuno chiede la parola? Dichiaro chiusa la discussione generale. Metto in votazione il passaggio agli articoli: unanimità.

Anche qui sono state fatte alcune modifiche allo Statuto, cioè all'art. 6. Facciamo l'approvazione della modifica che la commissione propone come emendamento allo Statuto e poi approviamo l'articolo unico.

All'art. 6 si propone una aggiunta all'ultimo comma: « Il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno del Presidente e di un Vicepresidente. Questi viene scelto tra i rappresentanti della Provincia diversa da quella del Presidente ». Questa è la prima modificazione. Nessuno chiede la parola?

Metto in votazione la proposta della commissione; chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Viene poi aggiunto il comma quarto: « La composizione del Consiglio di Amministrazione deve adeguarsi per quanto possibile alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al fondo ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Apro la discussione sull'articolo unico: « È *approvato lo Statuto di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse Mutue provinciali Malattia di Trento e Bolzano secondo il testo allegato alla presente legge* ».

Evidentemente quello corretto dalla commissione e approvato dal Consiglio. Nessuno chiede la parola?

Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: approvato all'unanimità.

S T A T U T O

Fondo di previdenza e di quiescenza a favore del personale delle Casse Mutue provinciali di malattia

Art. 1

È costituito il « Fondo di previdenza e di quiescenza » a favore del personale di ruolo — amministrativo e sanitario — delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano.

Il Fondo è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e con gestione autonoma.

Esso ha la sua sede legale in Trento, ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale del Trentino - Alto Adige.

Art. 2

Nel seguito del presente Statuto l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al R.D.L. 14 *aprile* 1939, *n.* 636, *convertito nella legge* 6 *luglio* 1939, *n.* 1272 *e successive modificazioni è richiamata con la semplice denominazione di « Assicurazione obbligatoria »; il Fondo di previdenza e di quiescenza del personale di cui al precedente art.* 1, *è richiamato con la denominazione di « Fondo », il personale di ruolo maschile e femminile, qualunque sia il gruppo o la categoria di appartenenza, con le denominazioni di « Impiegato » se in attività di servizio e di « pensionato » se cessato dal servizio ed in godimento di pensione; le Casse mutue provinciali di malattia con la denominazione di « Casse ».*

Art. 3

Il Fondo provvede alla gestione dei trattamenti di previdenza, e di quiescenza di cui ai Regolamenti organici del personale delle Casse, nelle forme previste dal presente Statuto e dal proprio Regolamento, nonchè di ogni altra attività previdenziale ed assistenziale che gli venga conferita per deliberazione delle Casse mutue provinciali di malattia, approvata dalla Giunta regionale.

Le spese di amministrazione del Fondo sono a carico delle Casse.

Art. 4

Il Fondo, nella misura ed alle condizioni previste dal Regolamento, corrisponde le seguenti prestazioni:

a) una pensione diretta integrativa di quella liquidata all'impiegato dalla assicurazione obbligatoria;

b) una pensione indiretta integrativa di quella liquidata ai superstiti dell'impiegato o del pensionato dall'assicurazione obbligatoria;

c) una indennità di anzianità o di licenziamento in aggiunta alla pensione diretta o indiretta integrativa, in sostituzione di quella prevista dai rispettivi Regolamenti organici del personale;

d) una indennità «una tantum» qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenga senza diritto alla pensione diretta o indiretta integrativa.

Il predetto trattamento di previdenza e di quiescenza assorbe i trattamenti previsti dai vigenti Regolamenti organici del personale delle Casse.

In ogni caso, ed indipendentemente dall'andamento economico del Fondo, le Casse rispondono in proprio, per il proprio personale, del trattamento di quiescenza e di previdenza stabilito dai rispettivi Regolamenti organici e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 5

Sono Organi del Fondo:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Presidente;

c) il Collegio sindacale.

Art. 6

Il Consiglio di amministrazione è composto dai seguenti membri nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale:

a) dai due Presidenti delle Casse,

b) da quattro consiglieri di amministrazione designati, due per ciascuna Cassa, dai rispettivi Consigli di amministrazione,

c) dai due Direttori delle Casse,

d) da quattro impiegati eletti dal personale di ruolo, due per ciascuna Cassa,

e) da due pensionati eletti dai titolari di pensione diretta, uno per ciascuna Cassa,

f) da un esperto della previdenza e delle assicurazioni, designato dal Presidente della Giunta regionale.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina nel proprio seno del Presidente e del Vice-

presidente. Questi viene scelto tra i rappresentanti della provincia diversa da quella del Presidente.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per quattro anni. In caso di sostituzione dei membri, i sostituti durano in carica fino allo scadere del quadriennio.

La composizione del Consiglio di amministrazione deve adeguarsi, per quanto possibile, alla consistenza dei gruppi linguistici cui appartengono gli iscritti al Fondo.

Art. 7

Il Consiglio di amministrazione delibera:

a) sulle direttive generali per la gestione del Fondo,
b) sulle assunzioni e sul licenziamento del personale,
c) sui bilanci preventivi e consuntivi,
d) sulla ripartizione delle entrate ordinarie e straordinarie tra le singole gestioni,
e) sui criteri da seguire per l'impiego dei fondi,
f) sull'accettazione delle erogazioni straordinarie, donazioni e lasciti,
g) sugli eventuali compensi di presenza o gettoni da corrispondersi ai membri del Consiglio e del Collegio sindacale,
h) sulle eventuali modifiche delle aliquote contributive, da proporre alle Casse,
i) su ogni altra questione riguardante l'applicazione del presente Statuto e del suo regolamento.

Art. 8

Il Presidente:

a) ha la legale rappresentanza del Fondo,
b) formula l'ordine del giorno e vigila sulla esecuzione delle sue deliberazioni,
c) firma gli atti ed i documenti che comportano l'impegno del Fondo.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-presidente.

Art. 9

Il Collegio sindacale è costituito da tre membri di cui uno nominato dal Presidente della Giunta regionale, con funzioni di Presidente, e due eletti dal personale uno per ciascuna Cassa.

Il Collegio sindacale è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica per quattro anni.

I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme contenute negli artt. 2403 *e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.*

In particolare essi devono:

a) rivedere e controllare le scritture contabili,
b) fare ispezioni e riscontri di cassa,
c) rivedere i bilanci relazionando al Consiglio di amministrazione.

Art. 10

L'esercizio finanziario del Fondo ha inizio il 1° *gennaio e termina il* 31 *dicembre di ogni anno.*

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, corredati dalla relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale sono trasmessi il primo entro il 30 *novembre ed il secondo entro il* 31 *marzo di ciascun anno alla Giunta regionale per l'approvazione ed ai Consigli di amministrazione delle due Casse.*

Art. 11

Il Fondo provvede alla erogazione delle prestazioni indicate nell'art. 4 *del presente Statuto, mediante le seguenti entrate:*

a) il contributo del 9% *per la gestione del trattamento di previdenza, di cui il* 6% *a carico delle Casse ed il* 3% *a carico del personale;*
*b) il contributo dell'*8% *a carico delle Casse, per la gestione della indennità di anzianità o di licenziamento;*
c) i redditi patrimoniali;
d) le erogazioni straordinarie delle Casse;
e) donazioni e lasciti;
f) le penalità inflitte al personale, previste dai regolamenti organici delle Casse;
g) i versamenti a copertura dei periodi riscattabili come servizio utile agli effetti previdenziali.

Il contributo a carico delle Casse e per personale è da applicarsi sull'ammontare lordo delle retribuzioni corrisposte al personale stesso.

Le eventuali modifiche delle aliquote contributive di cui al punto h) dell'art. 7 *sono sottoposte*

all' approvazione della Giunta regionale sentiti i Consigli di amministrazione delle Casse.

Art. 12

Il patrimonio del Fondo è costituito:

a) dai beni immobili e mobili e dai valori, che per acquisti, lasciti, donazioni, o per qualunque altro titolo sono di proprietà del Fondo,

b) dalle somme destinate a formare le riserve e gli accantonamenti previsti dal presente Statuto e dal suo regolamento.

Art. 13

I capitali disponibili del Fondo possono essere impiegati:

a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

b) in depositi fruttiferi presso gli Istituti di credito della Regione di notoria solidità;

c) in beni immobili;

d) in tutti gli altri modi che possono essere deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 14

Entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio di amministrazione delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto da sottoporsi all'approvazione della Giunta regionale.

Art. 15

Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Prego distribuire le schede.

(*Segue votazione a scrutinio segreto*).

Esito della votazone: 37 votanti - 30 favorevoli, 2 schede nulle, 1 contrario, 4 schede bianche.

Interrogazioni e interpellanze:

Il cons. Nardin interroga il signor Assessore alle attività sociali e sanità per conoscere se gli risulta che un membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ospedale civile di Bolzano, contrariamente a quanto prescrive la legge, da tempo fornisce l'ospedale medesimo di materiale da costruzione per importi rilevanti.

Il sottoscritto chiede quali provvedimenti si intendono prendere in merito a questa situazione palesemente illegale, nei confronti di detto consigliere, del consiglio di amministrazione e del direttore amministrativo dell'Ospedale civile di Bolzano.

Infine, il sottoscritto chiede precise notizie sulla situazione di grave disagio da tempo venutasi a creare fra i dipedenti di tale ospedale, in ordine a vari ed importanti problemi che il Consiglio di amministrazione dell'ospedale non ha inteso sinora affrontare e risolvere ».

La parola all'interrogante per l'illustrazione.

NARDIN (P.C.I.): No, grazie.

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): Credo di non dover spendere molte parole per rispondere all'interpellanza del cons. Nardin, anche perchè il problema è stato toccato in questi ultimi tempi e dalla stampa e da altre interpellanze presentate dallo stesso Consigliere alla Giunta provinciale ed al Consiglio provinciale, e da Consiglieri comunali al Consiglio comunale. Dalla Giunta in Consiglio provinciale è stata data anche una risposta ed il Consigliere ha illustrato anche i termini che formano oggetto di questa interpellanza.

Per quanto riguarda la competenza della Giunta regionale — che come lei sa, esercita sugli organi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in base all'art. 44 della legge del 1890 e in base alla legge 81 ed al regolamento annesso, ha la possibilità di disporre indagini, di nominare il consiglio di amministrazione, di scioglierlo e sospenderlo ecc. ecc., in base a questa competenza che discende altresì e soprattutto dalle norme dello Statuto all'art. 5 n. 2 — la Giunta regionale, avuta conoscenza della Sua interpellanza, ha provveduto a svolgere un'indagine sulla veridicità dei fatti di cui al primo comma. Questa indagine o accertamento è stato svolto più precisamente da un funzionario della Giunta provinciale e la Giunta provinciale ha informato dei risultati la Giunta regionale. Da questa relazione è risul-

tato in modo chiaro che forniture di materiali della ditta del consigliere A. Blaha erano state fatte ripetutamente durante gli anni 1957, 1958 e 1959 per un importo totale che, salvo a vedere meglio nelle mie carte, si aggirava sulle 400 mila lire.

È da dire a questo riguardo che le forniture sono state ordinate in parte, per circa una metà, dall' allora commissario Baldessarelli, nominato dalla Giunta regionale, nel momento in cui la Giunta stessa aveva dichiarato sospeso il consiglio di amministrazione e che pertanto le ordinazioni svolte in questo periodo, mentre il Consiglio era sospeso, non sono da addebitare alla responsabilità del cons. Blaha stesso. Restano però le rimanenti e su queste non c'è dubbio.

Ciò premesso la Giunta regionale, in adempimento alle disposizioni di legge, precisamente gli artt. 15 e 17 della legge del 1890, ha dichiarato la decadenza del Consigliere interessato; durante il mese scorso il decreto è stato già firmato dal Presidente ed è in corso di notifica. Contemporaneamente la Giunta Regionale ha preso in esame anche la posizione delle altre persone e non ha ritenuto esservi responsabilità nei confronti del Consiglio in genere e del suo presidente, ma ha ritenuto esservi responsabilità nei confronti dell'economo direttore amministrativo, e ciò in base all'art. 32 della legge, sempre del 1890, il quale stabilisce al punto 5) che questi, cioè il segretario amministrativo, partecipa con gli amministratori alle responsabilità degli atti medesimi nei modi e limiti, che saranno stabiliti dallo statuto stesso delle opere pie. La irregolarità era aggravata anche dal fatto della recidiva, cioè dal fatto che fenomeni analoghi erano già successi durante la gestione del consiglio di amministrazione che è stato sciolto dal Commissario del Governo Bisia con suo decreto dell'aprile del 1950. Durante quell'amministrazione ben tre consiglieri, due consiglieri ed il Presidente, avevano fornito materiale di proprietà delle loro ditte all'ospedale, e il Commissario, che allora esercitava la competenza, aveva sciolto il Consiglio e fra l'altro aveva dichiarato decadute queste tre persone per queste irregolarità compiute in violazione degli artt. 15 ed in applicazione dell'art. 17 della legge del 1890. La Giunta regionale quindi ha ritenuto esservi la recidiva per il direttore amministrativo che svolge la funzione di ufficiale rogante, direi di colui che deve conoscere e far conoscere le leggi agli amministratori, che possono anche non averne alcuna conoscenza; avrebbe dovuto benissimo ricordare quello che era successo allora ed evitare che ciò si ripetesse. C'è comunque quella responsabilità indicata all'art. 32 n. 5, ed allora la Giunta regionale nello stesso decreto in cui dichiarava la decadenza del Consigliere, invitava l'amministrazione dell'ospedale a prendere dei provvedimenti nei confronti del direttore amministrativo entro 30 giorni, in difetto avvertiva che procederà attraverso la nomina di un commissario a compiere gli atti necessari. Per quanto riguarda il terzo punto che lei ha chiesto credo che la cosa ormai sia superata perchè una certa tranquillità è intervenuta fra il personale.

NARDIN (P.C.I.): Sono scaduti i 30 giorni?

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale e sanità - D.C.): No, non sono scaduti.

NARDIN (P.C.I.): Mi dichiaro soddisfatto della risposta del signor Assessore e spero che le prescrizioni della Giunta regionale trovino finalmente ascolto nel consiglio di amministrazione dell'ospedale di Bolzano. Però rimango molto dubbioso per vari motivi che ciò avvenga, anzitutto per il fatto che il consiglio di amministrazione è praticamente scaduto ed è in carica, credo, per l'ordinaria amministrazione. Inoltre è stata constatata ormai in questi ultimi anni la assoluta volontà da parte del Presidente del consiglio di amministrazione e di diversi membri del consiglio stesso di impedire qualsiasi lesione nei confronti del direttore amministrativo Acinabura, anche se da tutti è stata ravvisata la recidività in fatti come quelli che ho denunciati nell'interrogazione da parte del Direttore amministrativo dell'Ospedale di Bolzano. Per cui io spero che l'azione della Giunta regionale porti finalmente a sanare almeno in questo punto la situazione dell'ospedale di Bolzano, soprattutto allontanando dall'ospedale stesso, dati i gravissimi precedenti, e mi rifaccio soprattutto al decreto del Commissario del Governo Bisia di allora, allontanare

il direttore amministrativo Acinabura; in secondo luogo spero che l'inchiesta, che è iniziata da parte della Giunta provinciale di Bolzano, porti anche essa i suoi frutti, perchè in una situazione veramente strana ed equivoca quale quella del gruppo dirigente dell' ospedale di Bolzano occorre finalmente fare luce e fare giustizia, e piazza pulita di persone che hanno così poco ben meritato della fiducia degli enti tutori. Quindi starò ad attendere la scadenza dei famosi 30 giorni, e se non vedrò dei risultati concreti mi rifarò vivo con successive azioni che serviranno a lumeggiare ampiamente la situazione che da tempo esiste all'ospedale civile di Bolzano.

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Vinante al Presidente della Giunta Regionale che chiede risposta scritta:

Interrogo il Presidente della Giunta Regionale per conoscere:
se in esecuzione alla mozione votata dal Consiglio Regionale nella seduta del 23-4-1958 *la Giunta ha intrapreso una azione al fine di ottenere quanto deliberato con la citata mozione e precisamente:*

1) *di usare e difendere energicamente la competenza spettantegli in base all'art.* 4 *n.* 14 *dello Statuto di Autonomia;*
2) *di incaricare la Giunta Regionale di intraprendere immediatamente tutti i passi presso le competenti autorità statali, per evitare la sostituzione o trasformazione anche solo parziale della linea Bolzano-Caldaro e Ora-Predazzo;*
3) *di incaricare la Giunta Regionale di regolare immediatamente con le competenti autorità centrali la modernizzazione delle linee Bolzano - Caldaro e Ora - Predazzo in tutte le loro parti ai sensi degli art.* 1 *punto b) e seguenti della Legge* 2-8-1952, *n.* 1221 *e di assicurare il finanziamento della stessa ai sensi dell'art.* 10 *dello Statuto di Autonomia in base all'esempio della soluzione trovata per la linea Trento - Malè;*

per conoscere ancora quale è stato il risultato della azione promossa.

Se è a conoscenza delle voci che circolano insistentemente e che provengono da fonti interessate circa la probabile soppressione del servizio ferroviario della Ora - Predazzo a partire dal 1 *gennaio* 1960, *e in caso affermativo se intende intervenire per far dilazionare il provvedimento almeno fino a sistemazione della strada n.* 48 *insufficiente al grande traffico.*

Chiedo risposta scritta.

Risposta scritta dell'Assessore Berlanda alla interrogazione del cons. Mario Vinante.

In merito al primo punto della citata mozione è necessario richiamare quanto l'Assessore competente ebbe a dichiarare nella seduta n. 50 del 23-4-1958.

In quell'occasione l'Assessore precisò come non sia possibile affermare che la Regione abbia competenza nei confronti degli impianti di trasporto che siano sovvenzionati dallo Stato. Tutte e due le linee ferroviarie di cui alla mozione, e cioè la Bolzano - Caldaro e la Ora - Predazzo, sono finanziate dallo Stato. Pertanto è da escludere a termini dell'art. 32 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 la competenza regionale.

Per quanto invece concerne il punto n. 2 della stessa mozione bisogna affermare che la linea Bolzano - Caldaro non ha subito fino a questo momento nessuna trasformazione o sostituzione. Ciò si deve soprattutto ai ripetuti interventi in sede ministeriale fatti dall'Assessore regionale affinchè la situazione non venga ulteriormente peggiorata.

Per la Ferrovia Ora - Predazzo è stata autorizzata dal Ministero competente, su precisa domanda della Società stessa, con lettera 13-9-1958 prot. n. 5888/6278 e con effetto dal 28-9-1958, la sostituzione di una terza coppia di corse con servizio automobilistico.

Per quanto si riferisce al punto n. 3 della mozione non risulta fino a questo momento che le due Società interessate abbiano inoltrato al competente Ministero domanda per ottenere le agevolazioni di cui alla Legge n. 1221 del 1952, pur essendone state ripetutamente sollecitate dallo stesso Ministero. Mancando la domanda, la Giunta Regionale, evidentemente, non può intervenire per una sua sollecita evasione.

Infine la Giunta Regionale è a conoscenza delle

voci che circolano circa la probabile soppressione del servizio ferroviario, ma è ripetutamente intervenuta presso le competenti Autorità affinchè detta eventuale soppressione sia dilazionata fino alla sistemazione della strada n. 48.

Interpellanza del cons. Nardin al Presidente della Giunta regionale:

Il sottoscritto Consigliere chiede di interpellare il Presidente della Giunta regionale per conoscere le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione del Demanio dello Stato a cedere alla parrocchia di S. Spirito di Merano la Casa del Popolo di Merano, anzichè trasferire detto bene alla Regione ai sensi dell'articolo 58 dello Statuto di Autonomia.

In merito a ciò il sottoscritto chiede di conoscere quale iniziativa intende intraprendere la Giunta Regionale per esigere il rispetto dello Statuto da parte dell'Amministrazione statale e per impedire, di conseguenza, il perfezionamento dell'atto di cessione dell'immobile in questione.

La parola al cons. Nardin per illustrare.

NARDIN (P.C.I.): No, grazie.

PRESIDENTE: La parola all'interrogato.

DALVIT (Assessore finanze, credito, cooperazione - D.C.): La ex casa del fascio di Merano effettivamente è un bene patrimoniale dello Stato, che, a norma dell'art. 58 dello Statuto speciale di autonomia, è stato trasferito di diritto in proprietà della Regione Trentino - Alto Adige. Tuttavia nel 1951 il Ministero delle finanze alienò l'immobile prima del passaggio effettivo con norma particolare del bene stesso alla Regione, per cui cedette questo bene per circa 20 milioni alla Chiesa di Santo Spirito in Merano.

Questo avvenne nel 1951 e l'importo di 20 milioni circa venne fin da allora versato nelle casse dello Stato. La Corte dei Conti in sede di registrazione del decreto ministeriale di approvazione di questo contratto espresse effettivamente l'avviso che la cessione fosse viziata di illegittimità in quanto il bene sarebbe già stato di diritto trasferito alla Regione fin dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Contemporaneamente, qui ho gli atti, ci fu da parte della Regione un interessamento attivo verso il Ministero delle finanze, sintetizzato in questo: si comunicava che la Regione non era disposta a rinunciare all'immobile sia per ragioni di diritto sia perchè lo stabile si sarebbe potuto prestare ad un razionale uso per uffici regionali. Il Ministero tuttavia non prese mai posizione su questa richiesta della Regione, anzi, ho anche la documentazione, il Ministero delle finanze interpellò l'Avvocatura generale dello Stato, la quale espresse l'avviso che la vendita disposta nel 1951 non fosse affatto viziata di illegittimità e consigliò il Ministero di insistere presso la Corte dei Conti per la registrazione del decreto di approvazione del contratto. Nel giugno del corrente anno tale contratto venne perfezionato e divenne un bene della Chiesa di Santo Spirito regolarmente intavolato.

Qui c'è da dire che, già rispondendo alla precedente interrogazione del cons. Mitolo, ebbi, già il 15-11-1957, a dichiarare che, qualora il perfezionamento del contratto sopraindicato dovesse avvenire, non stava in nostro potere impedire alla Corte dei Conti di registrare o meno quel decreto; qualora il perfezionamento del contratto dovesse avvenire, la Regione non mancherà di ripetere allo Stato il versamento dell'importo corrispondente al prezzo di compravendita. La Giunta mantiene questo atteggiamento e l'azione in questo senso è già avviata presso la Presidenza del Consiglio e il Ministero del tesoro e posso affermare che ho motivi seri per ritenere che questa rivendicazione per lo meno del ricavato avrà effetto sicuramente positivo.

NARDIN (P.C.I.): Semplicemente insoddisfatto. Se tutte le prerogative della Regione verranno difese in questa maniera possiamo chiamarli « delegati del Governo » e basta, non Assessori regionali.

DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.): Grazie, almeno del Governo italiano!

PRESIDENTE: Il cons. Raffaelli interroga il Presidente della Giunta Regionale:

Desidero interrogare il signor Presidente della

Giunta Regionale per sapere:

quale valutazione si dia da parte degli Organi responsabili dell'agricoltura dei danni provocati alle colture erbacee della Valle di Ledro dall'infestazione del cosiddetto «maggiolino dei prati» nelle ultime stagioni decorse;

e se e quali interventi siano stati predisposti o si intendano predisporre per aiutare i contadini di quella zona a combattere efficacemente il parassita.

Con osservanza

Cons. Raffaelli vuole illustrare?

RAFFAELLI (P.S.I.): Credo di no.

ODORIZZI (Presidente G. R. - D.C.): I danni provocati dalle larve dei maggiolini sui prati della Valle di Ledro, nonchè su altre zone della provincia di Trento (Val Daone, Monti Lessini di Ala, ecc.), sono stati, da tempo, accertati e segnalati da parte degli uffici tecnici del'Assessorato dell'Agricoltura.

Nella Valle di Ledro, le superfici infestate dalle larve di maggiolino, si estendono su circa 500 ettari di prati e di prati-pascoli. Nelle zone colpite, non si può effettuare, in genere, che un solo sfalcio di foraggio e, anche questo, risulta molto scarso.

Nelle zone colpite più gravemente la stessa cotica erbosa risulta compromessa.

In questo caso, il prato non può essere nemmeno utilizzato con il pascolo.

L'entità dei danni si fa ascendere a diversi milioni di lire.

Le difficoltà tecniche che si frappongono alla lotta contro le infestazioni dei maggiolini dei prati sono notevolissime. Gli interventi diretti contro le larve con appositi insetticidi terricoli non sono possibili in quanto, i detti insetticidi, per venire a contatto del parassita, dovrebbero essere interrati ad una profondità di 10 - 15 centrimetri.

Questo sistema di lotta, ovviamente, porterebbe alla distruzione della cotica erbosa.

L'unico mezzo efficace è quello di aggredire l'insetto perfetto che, all'epoca dello sfarfallamento, si porta sulle latifoglie per nutrirsi.

Si tratta di effettuare gli interventi tempestivi sulla vegetazione di latifoglie che, peraltro, essendo distribuita su zone vaste ed accidentate, non è accessibile con i mezzi ordinari impiegati per la normale lotta antiparassitaria (motopompe, polverizzatori), che, in queste condizioni, non possono trovare pratica applicazione.

Secondo le ultime esperienze, attuate specialmente all'estero, l'unico mezzo efficace di lotta è costituito dagli interventi con l'elicottero col quale è possibile effettuare, in breve periodo di tempo, le polverizzazioni velenifiche sulla vegetazione di cespugli e piante sparse su vaste zone accidentate.

Per effettuare la lotta con l'elicottero, l'Assessorato dell'Agricoltura ha già fatto pervenire all'Assessorato degli Affari Generali una dettagliata relazione tecnica con la descrizione della attrezzatura necessaria cui dovrebbe essere dotato l'apparecchio della Regione, onde renderlo adatto a questo particolare impiego. Nel contempo è stato trasmesso il preventivo della spesa necessaria per applicare all'elicottero la richiesta attrezzatura.

La lotta per mezzo dell' elicottero dovrebbe essere effettuata in concidenza con l'epoca dello sfarfallamento dell'insetto che, secondo le previsioni dell'Ispettorato Agrario di Trento, in Val di Ledro avverrà nel periodo compreso tra il 10 maggio e il 10 giugno. E' necessario che per detta epoca l'elicottero sia pronto per gli interventi.

È da sperare che con l'impiego dei mezzi di lotta sopradescritti si riesca a debellare il dannoso parassita ed a ridurre apprezzabilmente i danni che esso arreca ai prati della Val di Ledro.

RAFFAELLI (P.S.I.): Ringrazio il Presidente della Giunta per la risposta che considero senz'altro soddisfacente; il pensiero anche di altri era proprio ricorso al mezzo più moderno di cui si può disporre, senonchè, almeno in loco, è stata manifestata una certa diffidenza, della quale non direi che sia il caso di tenere conto, perchè sappiamo tutti come certo misoneismo sia connaturato un po' nella mentalità dei contadini, e senz'altro penso

che se l'Ispettorato dovesse fare l'esperimento e dare buoni frutti, dimostrerebbe una tempestività ed adeguatezza di mezzi alle necessità senz'altro lodevoli. Voglio soltanto aggiungere una cosa, anche se può avere un po' il sapore della nostalgia passatistica o addirittura del ricorso a mezzi più pittoreschi che scientifici. La gente del luogo ricorda come contro questo insetto infestante in altri tempi si fosse ricorsi al metodo più spicciolo, quello di pagare tanto al chilo gli insetti perfetti catturati e portati e consegnati al comune o in altri uffici incaricati della bisogna. Con questo si sollecitava da una parte il desiderio, soprattutto dei ragazzini e dei bambini, che sono i più adatti a questa cosa, di procurarsi qualche soldo ed in qualche caso si poteva addirittura realizzare un concreto aiuto per le famiglie. Ora penso che se il sistema è vecchio senz'altro non sia da scartare completamente, almeno come sistema complementare a quello dell'intervento scientifico dell'elicottero. L'elicottero potrà sorvolare le zone più aperte, le zone dove c'è una determinata disponibilità di spazio e il terreno che non presenta pericolosità ecc. In certi anditi ed angoli può darsi che l'elicottero risulti inefficace. Integrare il modernissimo e scientifico strumento volante con il vecchio sistema di dare questo incentivo di pagare a peso gli insetti raccolti dai bambini può arrivare forse a una forma di completamento che porti alla distruzione o per lo meno alla neutralizzazione della maggior parte dei danni di questo infestante.

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Paris all'Assessore alla previdenza, assistenza sociale e sanità.

Chiedo d'interrogare il sig. Assessore alla previdenza, assistenza e sanità per sapere se corrisponde al vero che le due Casse provinciali mutue di Malattia hanno deliberato di provvedere alla riscossione diretta dei contributi di malattia col 1° *gennaio* 1960 *e in tal caso:*

1) *se prima di assumere tale delibera le due Casse abbiano fatto proposte all'I.N.P.S. tendenti a ottenere un rimborso dell'aggio di riscossione fin qui praticato e quale ne sia stato l'esito;*
2) *se le due Casse abbiano preventivamente calcolato il costo di detto servizio e quale sia la differenza con l'aggio dell'I.N.P.S.;*
3) *se l'Assessore abbia tenuto conto del maggior onere che deriva alle aziende maggiori, al quale, per le minori, si aggiunge anche un aumento di disagio nell'interpretare altre disposizioni, compilare nuovi elenchi, ecc., e questo in modo particolare per le aziende artigianali.*

La parola al cons. Paris.

PARIS (P.S.I.): No, grazie.

BERTORELLE (Assessore previdenza, assistenza sociale, sanità - D.C.): Finora le Casse di malattia non hanno preso alcuna deliberazione in merito a questo oggetto, cioè continua il sistema di riscossione dei contributi tramite l'INPS; e benchè specialmente in Bolzano siano stati svolti studi, nessuna deliberazione neanche preliminare è stata presa. È vero però che le Casse non sono contente del sistema di riscossione dei contributi attuato finora tramite la Previdenza sociale, sia per l'aggio che è notevole, 1,30% a Bolzano e 1,65% a Trento, e non si capisce questa differenza, perchè si tratta di aggi che risalgono ancora a prima che la Regione assumesse la competenza di convenzioni stipulate allora, sia per il ritardo nel pagamento del versamento dei fondi che in verità in questi ultimi tempi si è attenuato e sono stati più svelti, sia anche per le difficoltà attraverso le quali l'Istituto della Previdenza sociale fa pervenire alle Casse di malattia gli elenchi di coloro che hanno pagato, di modo che avendo questi elenchi molto in ritardo, non possono fare tutte quelle operazioni contabili che sono necessarie per ricercare coloro che non provvedono al pagamento.

La Regione si è interessata. Più volte sono stato io a parlare a ben tre direttori generali della Previdenza sociale che si sono susseguiti, perchè qui si diceva: « non dipende da noi, dipende da Roma », mi sono recato agli uffici per sollecitare, per minacciare anche che noi ci saremmo sganciati, che le Casse si sarebbero sganciate. Purtroppo l'Istituto della Previdenza sociale è molto grande e va con molta calma. Di positivo c'è questo, che è stato fatto uno schema di convenzione nuovo, il quale sarebbe accettabile per le Casse, in quanto prevede dei termini molto rapidi di consegna dei

documenti contabili e prevede anche il versamento dei contributi in periodi molto più svelti.

Praticamente divide in dodicesimi lo incasso dell'anno precedente e qualunque sia stata l'entrata dei contributi alla Previdenza sociale, ogni mese deve essere versato 1/12 della somma precedente in due o tre rate. L'unico punto rimasto era quello delle quote dell'aggio. La Previdenza insisteva ancora con una cifra di 1.60%. Abbiamo fatto presente tra il resto che deve essere tolta la quota di aggio relativa alla riscossione dei contributi « INA-CASA », perchè per questi contributi la Cassa non riscuote i soldi nè in alcun modo è tenuta a farlo, e non può essere addebitato alla Cassa l'onere di un servizio che essa non svolge, nè svolgerà. Questo punto è stato risolto con l'emendazione di un decreto del Ministero del Lavoro che ha recentemente incaricato della riscossione dell'INA-Casa la Previdenza sociale di Trento e di Bolzano, di modo che l'aggio dovrebbe essere automaticamente ridotto. In questa previsione spero anch'io che di fronte a proposte concrete le Casse possano firmare questa convenzione. Dico « spero », perchè è una cosa che riguarda strettamente l' ambito di competenza autonoma delle Casse, le quali a norma di legge possono prendere questa decisione e la prenderanno se proprio non vedranno altra soluzione diversa da quella attuale.

In questo senso penso di aver sufficentemente risposto.

PARIS (P.S.I.): Mi dichiaro soddisfattissimo della risposta dell'Assessore, il quale ha dimostrato di conoscere il problema e di averlo anche seguito, perchè io penso che l'aggio è indubbiamente elevato e come lei ha affermato non si giustifica questa differenza fra Trento e Bolzano, ma bisogna pensare a tutto l'onere che le Casse dovrebbero affrontare per le ispezioni alle varie aziende, uffici legali, per vertenze ecc. e la Regione non può dimenticare il nuovo aggravio, cioè il disagio in cui vengono a trovarsi questi piccoli operatori nel dover compilare due elenchi con norme diverse l'uno dall'altro, che avranno bisogno certamente di qualcuno pratico, ma sono sempre spese improduttive, ragionando nel complesso dell'economia regionale. Per cui è da auspicare che si arrivi ad un accordo come lei ha prospettato e la ringrazio proprio della sua risposta.

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Raffaelli all'Assessore alle finanze e patrimonio con richiesta di risposta scritta:

Chiedo di interrogare il signor Assessore alle finanze e patrimonio per sapere:

se la casa ex Gil di Dro rientri nell'elenco dei beni demaniali che, in base allo Statuto, dovrebbero essere trasferiti in proprietà alla Regione, e, in caso diverso, per quali motivi tale cespite non rientri nell'elenco suddetto;

se gli consti che la G.I., attuale detentrice dell'immobile lo dà in affitto all'asilo di Dro per un canone annuo di 300 mila lire ed ha proposto al Comitato gestore dell'asilo di venderlo allo stesso per il prezzo di 8 milioni;

quale azione abbia svolto o intenda svolgere — semprechè l'immobile faccia parte dell'elenco di cui sopra — allo scopo di impedire che la G.I. alieni un immobile non di sua proprietà legittima.

Desidero avere risposta scritta.

Con osservanza

Dò lettura della risposta scritta dall'Assessore delle finanze, credito e cooperazione, dottor Dalvit, all'interrogazione del cons. Raffaelli:

In risposta all'interrogazione indicata in oggetto, mi pregio comunicarLe le ragioni per le quali la Regione non ha mai assunto alcuna iniziativa per la rivendicazione del titolo di proprietà della « Casa ex GIL di Dro ».

Come è noto, con D.L.L. 27-7-1944, n. 159, recante sanzioni contro il fascismo venivano devoluti allo Stato i beni del cessato P.N.F. e delle organizzazioni soppresse dal R.D.L. 2-8-1943, n. 704.

In seguito a tale provvedimento, divenuto successivamente esecutivo, numerosi immobili di proprietà del P.N.F. vennero intavolati a nome del Demanio dello Stato, il quale, in applicazione dell'art. 58 dello Statuto Regionale, li trasferì quindi in proprietà della Regione.

Nulla invece venne disposto in merito alla soppressione della GIL ed alla destinazione del relativo patrimonio, salvo la temporanea ed attuale destinazione del patrimonio medesimo in consegna alla GI, sotto la vigilanza e la tutela del Ministero della Pubblica Istruzione e rispettivamente di quello della Difesa.

In relazione a tale situazione è ovvio che, alla data di entrata in vigore dello Statuto Regionale, tale patrimonio non poteva considerarsi trasferito in proprietà del Demanio dello Stato e, conseguentemente, suscettibile di trasferimento in proprietà della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del medesimo Statuto Regionale.

Nella speranza di aver così adeguatamente corrisposto alla Sua interrogazione, sempre comunque a Sua disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, La saluto distintamente.

Interrogazione del cons. Fioreschy al Presidente della Giunta Regionale:

Der unterfertigte Regionalrat Dr. Robert von Fioreschy erlaubt sich, an den Präsidenten des Regionalausschusses die Anfrage zu richten, ob es der Wahrheit entspricht, dass in der Gegend des Lago Santo am Sattel zwischen dem Cembra-Tal und Salurn durch hinterhältige Fangmethoden, die jeder weidmännischen Norm widersprechen, ein Singvogelmord in besonders verabscheuungswürdiger und grausamer Art und Weise durchgeführt wird.

Der Unterzeichnete zeigt diesen Sachverhalt in eindringlicher Form auf und fragt an, was der Regionalausschuss gegen eine solche jeder zivilisierten Norm und dem Empfinden widersprechende Handlungsweise zu unternehmen gedenkt, um diesem sinnlosen, ja grausamen Morden endlich Einhalt zu gebieten.

Il sottofirmato cons. reg. Dott. Robert von Fioreschy si permette di interrogare il Signor Presidente per sapere,

— se corrisponde a verità che nella zona del Lago Santo a cavallo tra la Val di Cembra e Salorno si stanno catturando — con il ricorso a metodi insidiosi in stridente contrasto con le buone regole dell'arte venatoria — degli uccelli da canto facendone strage in maniera particolarmente detestabile e crudele.

L'interrogante richiama insistentemente l'attenzione su tale stato di cose chiedendo che cosa la Giunta Regionale intenda fare contro siffatto modo di agire, in contrasto con qualsivoglia norma e sentimento civile, al fine di far finalmente cessare questa insensata e crudele strage.

PRESIDENTE: Vuole illustrare, consigliere?

FIORESCHY (S.V.P.): Ich möchte hier keiner falschen Sentimentalität geziehen werden, aber wenn das, was ich der hiesigen Tagespresse entnommen habe, den Tatsachen entspricht, so kann die hier geschilderte Fangmethode, die jeder weidmännischen Gepflogenheit zuwiderläuft und außerdem einen enormen Schaden besonders für die Landwirtschaft bedeutet, nicht scharf genug angeprangert werden. Ich möchte Ihnen die in der hiesigen Tagespresse erschienene Darstellung wörtlich vorlesen. Ich habe auf Grund dieser Darstellung in der Tagespresse meine Anfrage gestellt, weil ich den Artikelschreiber persönlich kenne und hinsichtlich seiner Wahrhaftigkeit keine Bedenken habe und somit seine Angaben als wahr hinnehmen muß.

Es steht in diesem Artikel folgendes geschrieben: « Unweit von Salurn, in Richtung zum Lago Santo, hatte ich Ende Oktober Gelegenheit, einen in vollem Betrieb befindlichen Vogelherd zu besichtigen. Von weitem nimmt sich das ganze wie eine auf einer kahlen Hügelgruppe gelegene mittelalterliche Festung mit grünen Mauern aus. Erst beim Nähertreten bemerkt man die kunstvollen Laubengänge, die in das Innere führen. Die Anlage bildet ein großes Geviert aus zurechtgebogenen und geschnittenen Bäumen und Hecken, die mit dünnmaschigen Netzen eingefaßt sind. Nur von oben ist der Zutritt frei. Allseits sind winzige Käfige aufgestellt und -gehängt, in denen eine bunte Anzahl von gefiederten Waldbewohnern ängstlich flattern und den Rückweg in die verlorene Freiheit suchen. In der Mitte ist über einem freien Platz ein dünner Draht gespannt, an dem in regelmäßigen Abständen einige Finken an fast unsichtbaren Schnüren angehängt sind. Beim Nähertreten wollen

sie sich in die Luft erheben, werden zurückgerissen, fallen zu Boden, beginnen das Spiel von neuem bis zur völligen Erschöpfung. Bereitwillig gibt der Besitzer Auskunft über seine Fangmethoden. Die angebundenen, am Boden sitzenden Vögel täuschen ihren Artgenossen fette Futterplätze vor, zu denen diese in hellen Scharen herbeistoßen. Von Zeit zu Zeit werden sie von einem dazu abgerichteten Hund aufgejagt, flüchten in die umliegenden, Schutz gewährenden Büsche, geraten dort in die Netze und fallen in Säcke, aus denen sie sich nicht mehr befreien können. Mit einem aus der Hosentasche hervorgeholten noch lebenden Vogel wird der ganze Vorgang noch einmal bildlich dargestellt. Nun tritt erst die Bestie Mensch in Aktion. Die farbenfrohen und singfreudigen Männchen werden in Käfige gesteckt und zum Verkauf bestimmt, wobei freilich über kurz oder lang noch eine ganze Menge an gebrochenen Herzen eingehen, die Weibchen hingegen gleich auf den Boden geschmettert und getötet. Zum Beweis wird wiederum eine Kiste mit Hunderten verschiedenartiger Singvogelleichen vorgezeigt, die für 25 Lire pro Stück nach Trient auf den Markt geliefert werden. Lebende Sänger erbringen dagegen 100 bis 200 Lire. Bei einem Tagesfang, den ganzen Sommer über, von 400 bis 800 Stück, läßt sich somit ein recht ansehnlicher Verdienst errechnen. Und alles geschieht angeblich mit behördlicher Lizenz. Ganz in der Nähe liegen übrigens ähnliche Fangstellen und im übrigen Italien zählen sie nach Tausenden. Abgesehen von der grausamen Tierquälerei, bei deren Anblick sich jedem Tierfreund das Herz im Leibe umdrehen muß, ist es kein Wunder, wenn auf diese Weise der Singvogelbestand unserer Heimat immer mehr ab- und die Insektenplage dagegen ständig zunimmt ».

Ich will dazu keinen Kommentar mehr geben: aber, meine Herren, es ist höchste Zeit, daß diesem wahren Unfug zumindest mit Verordnungen ein Ende gesetzt wird.

ODORIZZI: Presidente G. R. - D.C.): A seguito dell'interrogazione presentata dal signor consigliere regionale dottor Roberto von Fioreschy il 16 novembre u. s. e concernente i sistemi di uccellagione « nella zona del Lago Santo a cavallo tra la Valle di Cembra e Salorno », si informa che, malgrado la non precisa indicazione della località da parte del Signor Consigliere regionale interrogante, può presumersi che egli intenda riferirsi ad un impianto di roccolo in località « Saùc » del Comune di Verla (Trento), regolarmente gestito ogni anno con autorizzazione della Questura di Trento.

Il roccolo in parola si trova ad una altitudine di circa 800 metri s.l.m. ed è collocato in punto dominante la Valle dell'Adige da una parte e la Valle di Cembra dall'altra. Può quindi, a stretto rigore, essere considerato un valico montano, ma la sua altezza sotto i 1000 metri lo colloca fra gli impianti di uccellagione previsti dalla legge vigente sulla caccia (R.D. 5-6-1939 n. 1016 - Testo Unico delle leggi sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia).

La citata legge, all'art. 15 dispone, infatti quanto segue;

« L'uccellagione con reti è sempre vietata omissis . . . e nei valichi montani di altitudine superiore ai mille metri ».

In linea generale si precisa che l'Assessorato Agricoltura e Foreste, a mezzo del competente Ufficio regionale di caccia e pesca, ha disposto fin dallo scorso anno una revisione di tutti i roccoli posti sopra i 1000 metri, onde accertare, mediante sopralluogo di apposita commissione composta dal Capo di detto Ufficio, dal rappresentante dell'Ispettorato Forestale Distrettuale competente, dal rappresentante del Comitato Provinciale della Caccia e da quello della Sezione provinciale Cacciatori, se fra detti roccoli posti sopra i 1000 metri ne esistessero di quelli da considerare in « valico montano ».

L'elenco di tali roccoli è stato segnalato con apposita severa indagine dall'Ispettorato Forestale Ripartimentale di Trento.

In seguito a tali sopralluoghi sono stati segnalati alla Questura di Trento, nel 1958 e 1959 numero 7 (sette) roccoli effettivamente da considerarsi in valico montano, oltre che posti sopra i 1000 metri e quindi non corrispondenti alle disposizioni di legge. Per tali impianti di uccellagione è stata senz'altro negata la concessione per ogni ulteriore attività, mentre per altri due è stata limitata

la concessione al solo anno corrente, dopo di che non sarà rinnovata.

Nella Provincia di Bolzano, come è noto, l'uccellagione è assolutamente proibita in forza di un decreto ministeriale risalente ancora all'anno 1935.

PRESIDENTE: La parola al cons. Fioreschy.

FIORESCHY (S.V.P.): Wie ich verstanden habe, so hat man in dem hier aufgezeigten Fall nicht direkt einschreiten können, weil eben die Zuständigkeit der Region nicht gegeben war. In anderen Fällen ist die Region eingeschritten. Ich kann mich deshalb nur teilweise als befriedigt erklären und muß noch einmal darauf hinweisen, daß dies keine weidmännische Art ist, die Vogeljagd zu betreiben. Dabei ist es geradezu ein Hohn, wenn sich die Lizenzverleihung auf diesem Gebiet, wenn ich richtig verstanden habe, auf ein Gesetz stützt, das dem Schutze der Vögel dient. Auf Grund eines Gesetzes zum Schutze der Vögel werden Lizenzen erteilt, um Vogelfanganlagen hier erstehen zu lassen! Polenta und uccelletti in Ehren: um diese Gaumenfreude freilich wollen wir die Trentiner nicht beneiden, nicht wahr! Wenn aber die Sache zu einem Unfug wird und sich zum Schaden der Allgemeinheit auswirkt, dann können wir ja nichts anderes tun, als immer lauter dagegen zu protestieren.

PRESIDENTE: Interrogazione del cons. Nardin, non c'è, è decaduta.

Interrogazione del cons. Raffaelli all'Assessore ai lavori.

Chiedo di interrogare il sig. Assessore dei Lavori Pubblici, per sapere:

— *se e quali precisi affidamenti la delegazione regionale che si è recentemente recata dal Ministro dei LL. PP. abbia avuto dal Ministro medesimo in ordine alla concessione del contributo dello Stato per la costruenda Autostrada del Brennero;*

— *quali sono i termini precisi delle deliberazioni fondamentali assunte nel recente Convegno di Verona, al quale egli ha partecipato;*

— *quale fondamento egli ritiene abbiano le recenti perplessità e i timori espressi in questi giorni da una parte della stampa locale in ordine a supposte incertezze, incomprensioni od ostilità vere e proprie degli organi competenti centrali nonchè in ordine ad ostruzionismi che verrebbero esercitati — sempre nei confronti della progettata Autostrada — da parte di altri enti e gruppi economici interessati a dare la precedenza o l'esclusiva ad altri progetti in concorrenza.*

RAFFAELLI (P.S.I.): Confesso che questa interrogazione l'ho fatta in una posizione che solitamente è l'inversa di quelle che suggeriscono le interrogazioni. Di solito uno interroga su di una materia, su di un argomento del quale sa o presume di sapere come stiano bene le cose. Viceversa proprio in materia di autostrade io sono, direi, ai margini, cittadino qualunque che non ha cognizioni particolari, che non ha presunzioni tecniche e che è interessato, come è interessata tutta l'opinione pubblica, a sapere qualche cosa di preciso e che ha raccolto, non so se opportunamente o inopportunamente, l'allarme che specialmente uno dei quotidiani locali ha recentemente lanciato a proposito della realizzazione di questa opera che tutti auspichiamo e che da tutti ci viene promessa. L'interrogazione, come è detto nel testo della stessa, è volta non tanto a conoscere dei particolari precisi che può darsi che non si sia neanche in grado di darmi, ma a tentar di ottenere una affermazione e a tentar di controllare il livello di attendibilità delle notizie positive che ci sono state già ripetutamente date, in rapporto soprattutto alle voci negative appunto, come dicevo prima, che non credo si debbano attribuire soltanto a mania allarmistica, a pessimismo congenito o altro. Ci sono evidentemente intorno a una soluzione piuttosto che all'altra degli interessi enormi, interessi non contingenti ma interessi permanenti, interessi futuri di intere province, di intere zone, di interi gruppi economici che, se mi è concesso usare il neologismo, si possono definire senz'altro gruppi di pressione quando si trasformano in gruppi attivi a difesa di determinati interessi. E allora il chiedere, da chi forse lo può sapere, se quella specie di oracolo di Delfo, di quella Pizia maschio, robusta e baffuta che è

il nostro ministro dei lavori pubblici ha detto qualche cosa di concreto, facendo qualche data e qualche cifra, mi pare una domanda lecita, onesta e che risponde, che rispecchia la domanda che moltissimi si fanno; perchè, per fare discorsi generici, per fare i discorsi di circostanza, per apparire in primo piano tutte le sere sul video è una bellissima cosa, ma non è ancora sufficiente a tranquillizzare chi a quest'opera crede, chi alla necessità di quest'opera crede e annette importanza fondamentale per la nostra economia. Non vuol dire ancora tranquillizzare chi è sensibile alle, ritengo, non cervellotiche voci di dubbio che sono state poste, specialmente dalla stampa.

Quindi se ho un desiderio da esprimere per la risposta che sta per essermi data è questo: dieci parole soltanto l'Assessore o il Presidente, chi risponde, può saltare i vari commi e i vari temi nei quali io ho suddiviso la mia interrogazione, se soltanto può dirmi qualche cosa di preciso circa gli impegni e circa i tempi io mi dichiarerò in anticipo soddisfatto. Diversamente anche una relazione di mezz'ora, sui particolari previsti ma che mancasse di qualche cosa di preciso circa gli impegni dichiaro anche in anticipo che sarebbe risposta non soddisfacente.

TURRINI (Assessore lavori pubblici - D.C): Il Ministro dei lavori pubblici ha ricevuto il giorno 10 dicembre 1959 il Presidente della Giunta Regionale nonchè il Comitato direttivo della Società «Autostrada del Brennero» composta dalle seguenti persone: il sottoscritto quale Presidente; il sen. Raffeiner; l'avv. Buffati di Verona, il sig. Camerlenghi di Mantova; l'Ing. Rossi di Modena; l'Ing. Montanari di Reggio Emilia; il dott. Sartori, nonchè l'Ing. De Unterrichter.

Il Ministro ha escluso la possibilità dell'intervento dello Stato sotto forma di contributo non essendoci per il momento alcuna disponibilità di fondi secondo la legge esistente che prevedeva questa forma di intervento dello Stato, esattamente la legge 463 che è già esaurita. Ha invece assicurato tutto il suo appoggio all'iniziativa ed ha invitato la Società a modificare la domanda di concessione con contributo e durata di trent'anni, con una domanda di concessione con durata superiore ai trent'anni, con garanzia dello Stato alle obbligazioni che la Società emetterà in esenzione fiscale. Il Consiglio di amministrazione della società convocato immediatamente si è riunito il giorno 14 dello stesso e deliberò di presentare domanda in questi termini, ciò che si fece immediatamente.

Nei giorni 15 e 16 dicembre 1959 a Verona c'è stato il Convegno traffici del Brennero. In tutti gli intervenuti è stata rilevata la necessità della costruzione dell'autostrada del Brennero. Anche il rappresentante di Venezia si è dichiarato favorevole. È risultata invece divergenza di vedute per quanto riguarda il tracciato nel tratto a sud di Verona.

Alla fine è stato approvato l'ordine del giorno apparso sui giornali, con il quale « i partecipanti al Convegno, sentite le esaurienti e documentate relazioni e gli interventi, all'unanimità riaffermano la importanza dell'autostrada del Brennero, oltre che per assolvere le constatate necessità del traffico, ormai giunto a saturare l'attuale statale 12, anche per una politica di sviluppo economico nel quadro della cooperazione economica europea, rilevando la assoluta indifferibilità della costruzione dell'autostrada ed il suo carattere di preminenza sul piano della priorità degli interventi destinati a potenziare la rete delle grandi comunicazioni stradali; confidano che gli organi responsabili dello Stato abbiano ad assumere nei confronti di questa grande realizzazione autostradale gli adeguati solleciti provvedimenti ».

Questo è il testo dell'ordine del giorno votato all'unanimità.

Non mi risulta esistano incomprensioni od ostilità da parte di organi competenti centrali, che si sono invece dimostrati favorevoli all'attuazione dell'autostrada del Brennero, nè conosco ostilità di enti o gruppi economici interessati a dare la precedenza o l'esclusiva ad altri progetti in concorrenza.

L'unico progetto che potrebbe eventualmente essere in concorrenza è quello dell'autostrada Venezia - Monaco, perchè io di altri non ne conosco. Come ho detto però al Convegno di Verona il rappresentante degli Enti economici di Venezia,

che parlava anche a nome del Presidente della Provincia di Venezia, ha espressamente e spontaneamente dichiarato di essere favorevole alla costruzione della autostrada Brennero - Verona ritenendola utile e soddisfacente anche all'economia di Venezia.

Questo è quanto dichiarato.

Circa l'accenno, che non era nell'interrogazione, fatto adesso dal Consigliere sull'atteggiamento del Ministro dei lavori pubblici, io devo confessare che il Ministro non solo si è dimostrato favorevole, ma sta lavorando intensamente e facendo lavorare i suoi uffici per trovare gli strumenti legislativi idonei a uscire con possibilità di aiuto anche se non è possibile quella dell'intervento diretto *una tantum* come contributo a fondo perduto.

RAFFAELLI (P.S.I.): Era questo che volevo sapere e quindi mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE: Abbiamo esaminato i punti all'ordine del giorno della seduta straordinaria. La prossima riunione, invece di tenersi martedì, data la visita del Presidente del Consiglio on. Segni, e del Ministro, pare, dei lavori pubblici, si terrà mercoledì pomeriggio della prossima settimana alle ore 15.

CONSIGLIERE: Nel pomeriggio?...

PRESIDENTE: Nel pomeriggio, o volete fare la mattina? Siccome la mattina ci sono commissioni, il Consiglio è convocato per mercoledì alle ore 15. La seduta è tolta.

(Ore 17.20)